

Ritenuto che occorre procedere anche alla individuazione delle sedi cui preporre i primi dirigenti delle ipoteche per l'espletamento della funzione di « Conservatore dei registri immobiliari », prevista dalla menzionata tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le sottoelencate conservatorie dei registri immobiliari sono classificate fra quelle previste per l'espletamento della funzione, a livello di primo dirigente, di « Conservatore dei registri immobiliari », di cui alla tabella VI, quadro I, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

Agrigento;
Bari;
Bergamo;
Brescia;
Bologna;
Caserta - Santa Maria Capua Vetere;
Firenze;
Foggia;
Genova;
Lecce;
Milano 3^a;
Napoli 2^a;
Napoli 3^a;
Roma 3^a;
Salerno;
Torino 3^a;
Udine;
Verona.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975
Registro n. 73 Finanze, foglio n. 54

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, al consorzio per la tutela delle denominazioni di origine dei vini del « Collio ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ed, in particolare, l'art. 21 secondo cui può essere affidato a consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei rispettivi consorziati, sull'osservanza delle disposizioni del precedente decreto nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte

civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 15 luglio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » dei vini del « Collio Goriziano » o « Collio » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal « Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini del Collio », con sede in Gorizia, via Morelli, 43, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al richiamato art. 21, nonché la documentazione ad essa allegata e quella successivamente prodotta;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 28 febbraio 1973;

Accertato dalla documentazione prodotta che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio », riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, citato in premessa, al consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini del Collio, limitatamente ai suoi associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro, per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato

CARENINI

(545)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Costituzione delle riserve naturali integrali « Rio Bianco » e « Cucco » nel comune di Malborghetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;